

Indice degli Argomenti

LAVORO E PREVIDENZA

IL NUOVO LIBRO UNICO DEL LAVORO	PAG. 3
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE	PAG. 5
CONTRATTO D'INSERIMENTO PER PORTATORI D'HANDICAP	PAG. 6
DECRETO SULLA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO. DISPOSIZIONI ATTUATIVE	PAG. 7
DECRETO SICUREZZA: LE CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO CHE OCCUPA STRANIERI	PAG. 7
NOVITÀ NEGLI APPALTI E NEI SUBAPPALTI ED IN MATERIA DI SICUREZZA	PAG. 7
PROROGATA LA SCADENZA DEI VERSAMENTI F24 DI AGOSTO	PAG. 8
IL DURC COME PROVA PER LA CORRETTEZZA DEI PAGAMENTI DOVUTI	PAG. 8
STABILITE LE REGOLE PER L'USCITA DAL TERRITORIO PER FERIE DEGLI STRANIERI	PAG. 8
INPS: FONDO DI GARANZIA TFR IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO	PAG. 9
VENDEMMIA 2008: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DEI BUONI-LAVORO	PAG. 9

FISCALE

TASSO PER I PRESTITI SOCIALI E PER I DIVIDENDI	PAG. 9
--	--------

PRIVACY

SÌ ALLE IMPRONTE DIGITALI LE PER ACCEDERE A ZONE A ALTO RISCHIO MA NON PER CONTROLLARE I DIPENDENTI	PAG. 10
--	---------

VARIE

BANDO DI CONCORSO: ASSEGNAZIONE DEI "PREMI CARMELO AZZARA"	
A TESI IN MATERIA DI SOCIETÀ' COOPERATIVE E DI ORGANIZZAZIONE NON-PROFIT	PAG. 10
NUOVO PRESIDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA	PAG. 11
LA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA PER L'AEROPORTO RIDOLFI	PAG. 11
NEWSLETTER KARA EUROPA	PAG. 12



Ricordiamo che gli uffici di Confcooperative e CE.SE.CO di Forlì e di Cesena **rimarranno CHIUSI per FERIE DAL 11 AL 24 AGOSTO (compresi)**

Inoltre ricordiamo che
dal 14 luglio al 5 settembre (compresi)
gli uffici di Confcooperative e CE.SE.CO di Forlì e di Cesena rispettano l'orario estivo
**dal lun. al ven.
dalle 8.00 alle 14.00**

COOPERARE è visibile anche nel nostro sito Internet www.confcooperative.net VISITATELO



CONFCOOPERATIVE
Forlì-Cesena



il nome lungo per l'impresa





Supplemento on-line del
Magazine Cooperare
Notiziario cooperativo della
Confcooperative

di Forli-Cesena - n.-5 BIS Anno

VI supplemento settimanale di
informazioni tecniche ed
economiche

Direttore Responsabile:

Dott. Pierlorenzo Rossi

Dir. Red. ed Amm. Assuniscoop,
via Battuti Rossi 6/a, 47100 Forli

- Iscr. R.O.C. n. 2364

Aut. Tribunale di Forli

del 07/04/2003

Reg. Stampa n. 10/2003

Collaboratori:

Barbara Zanetti

Alice Renzi

Giovanni Sansovini

Giancarlo Turchi

Paola Poltronieri

Luca Riciputi

Stefano Bargossi

Carlo De Maio

Mario Rocchi

Pier Paolo Baroni

La Sede Provinciale di Forlì Via Battuti Rossi, 6/A

Tel. 0543/30173 - Fax 0543/30586

E-mail: forli@confcooperative.net

la Sede Confcooperative di Cesena Viale Mario Angeloni, 493

Tel.0547/28842 - Fax 0547/610376

E-mail: cesena@confcooperative.net

L'IMPEGNO DI CONFCOOPERATIVE VERSO GLI ENTI ASSOCIATI

I principi ispiratori di Confcooperative

La Confcooperative di Forlì e Cesena è l'espressione territoriale provinciale della Confederazione Cooperative Italiana, associazione di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuto. Confcooperative ispira la sua azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà economica e sociale, di libertà e di partecipazione.

Il Nostro Impegno al Vostro Servizio

Confcooperative, Unione provinciale di Forlì-Cesena, organizza ed associa cooperative, consorzi, associazioni e società collegate al movimento cooperativo, rappresentative di tutti i settori del tessuto economico provinciale, attraverso:

- La promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento, la disciplina e la tutela degli interessi morali ed economici degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati;

- La difesa della cooperazione, quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali;

- La preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;

- La promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, l'immagine della cooperazione nel Territorio della provincia di Forlì-Cesena.

Negli ultimi anni Confcooperative ha potenziato, anche attraverso il proprio Centro Servizi ASS.UNI.COOP., una serie di interventi a favore delle cooperative associate per fornire una rete significativa di servizi e di opportunità di aggiornamento, qualificazione e informazione, quali:

- AMBIENTE E SICUREZZA: per supportare le associate in materia di legislazione ambientale e informarle sulle principali norme di qualità e sicurezza.

- FINANZIARIO E CREDITO: per assistere gli associati nei rapporti con gli istituti di credito e le istituzioni pubbliche per la ricerca di finanziamenti agevolati o ordinari, garantendo un'informazione aggiornata e competente sui canali finanziari regionali, nazionali e comunitari.

- FISCALE E TRIBUTARIO: per offrire uno specifico servizio di informazione per l'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali e tributari e nei rapporti con gli uffici pubblici centrali e periferici.

- LEGALE E LEGISLATIVO: per fornire assistenza sulle tematiche legali e assistenza nello svolgimento di pratiche legali, nella redazione degli statuti e regolamenti e nel contenzioso.

- SINDACALE, PREVIDENZIALE E LAVORO: per offrire servizi di aggiornamento sulla legislazione sociale, Inps, Inail e assistenza amministrativa e gestione del personale, oltre che la trattativa per il rinnovo dei contratti di secondo livello e integrativi del C.C.N.L.

- FORMAZIONE: per aiutare i giovani, diplomati e laureati, ad inserirsi nel modo del lavoro, ma anche lavoratori dipendenti che necessitano di una qualifica professionale pertinente al ruolo esercitato, un aggiornamento o un perfezionamento delle conoscenze necessarie per ampliare o riqualificare le proprie conoscenze tecniche, attraverso l'esperienza e la professionalità di IRECOOP, l'agenzia formativa di Confcooperative nata per soddisfare il bisogno di formazione e sviluppo delle imprese presenti sul territorio.

IL NUOVO LIBRO UNICO DEL LAVORO

Con la nota n. 9009 del 2 luglio scorso, il Ministero del lavoro interviene su quanto stabilito dall'articolo 39 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 che ha abolito libro matricola e libro paga e in sostituzione ha istituito il nuovo libro unico del lavoro.

Il Ministero del lavoro chiarisce che, per archiviare i vecchi libri del lavoro è necessario aspettare un decreto ministeriale che regolamenti l'utilizzo del nuovo documento. Inoltre la nota ministeriale si sofferma in breve sugli altri aspetti contenuti nel decreto legge.

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (art. 39)***Libro unico del lavoro***

Infatti, l'articolo 39 del DL n. 112/2008 ha introdotto, in sostituzione dei libri matricola e paga, il libro unico del lavoro, nel quale i datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli domestici, devono iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione, nonché devono annotare per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16, del mese successivo, tutti i dati relativi agli stessi, già oggetto di registrazione nei precedenti libri obbligatori. Nel libro unico del lavoro vanno, altresì, trascritti i dati relativi ai lavoratori a domicilio di cui alla legge n. 877/1973.

Diversamente il coniuge, i figli, i parenti, gli affini del datore di lavoro, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, di cui all'art. 4, punti 6 e 7, del DPR n. 1124/65, non sembra vadano annotati nel suddetto libro.

Tuttavia, qualora detti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il datore, anche artigiano, è obbligato ad effettuare la denuncia all'Istituto assicuratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Si precisa che l'art. 40 del decreto in oggetto, modificando l'art. 5 della legge n. 12/1979, dispone che la documentazione dei datori di lavoro possa essere tenuta presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri professionisti di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979, previa comunicazione delle generalità dell'incaricato e del luogo ove si trovano detti documenti alla Direzione provinciale competente per territorio.

Fino alla data di entrata in vigore del libro unico, prevista nel decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni, continua a trovare applicazione l'attuale disciplina in materia di libri paga e matricola.

Aspetti sanzionatori

L'art. 39, comma 6, del DL n. 112/2008 prevede nel caso di violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta sul luogo di lavoro ovvero presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri professionisti, del libro unico di lavoro, la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2.500 euro.

L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del suddetto libro da parte del datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro. La predetta violazione viene sanzionata anche nell'ipotesi in cui sia commessa dai consulenti del lavoro e dagli altri professionisti incaricati che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso.

La sanzione amministrativa varia da 250 a 2.000 euro se si tratta di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti da parte delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese; in caso di recidiva della violazione, la sanzione varia da euro 500 a euro 3000. Qualora, invece, si tratti di professionisti iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro, nonché di coloro che siano iscritti negli Albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 40, comma 1, varia da euro 100 a euro 1.000; in caso di recidiva della violazione, deve essere data informazione al Consiglio Provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Il comma 7 dell'articolo 39 prevede che nel caso di omessa o infedele registrazione dei dati da riportare nel libro unico, qualora comporti differenti frammenti retributivi, previdenziali o

fiscali, la sanzione amministrativa contemplata varia da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la somma è aumentata da 500 a 3.000 euro.

La mancata compilazione del libro unico con i dati richiesti, entro il giorno 16 del mese successivo, è punita invece con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la somma è aumentata da 150 a 1.500 euro.

La mancata conservazione del libro nel termine che sarà fissato con successivo decreto ministeriale è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro.

Il decreto legge in oggetto precisa inoltre che, per le violazioni previste nel comma 7 dell'art. 39, la contestazione delle relative sanzioni amministrative è effettuata dagli organi di vigilanza preposti alle verifiche in materia di lavoro e previdenza e che l'autorità deputata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17, L. n. 689/81, rimane la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Comunicazione di assunzione

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione preventiva effettuata al Centro per l'impiego, oppure copia del contratto individuale contenente le informazioni già previste nel decreto legislativo n. 152/1997.

La consegna di uno dei suddetti documenti assolve all'obbligo di cui al citato decreto legislativo (consegna della dichiarazione di assunzione).

Lavoratori mobili

Gli obblighi di registrazione dei dati relativi ai lavoratori mobili, sia in proprio sia per conto terzi, si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro. Viene meno, inoltre, l'obbligo di istituire il registro di cui all'art. 8 del DLgs n. 234/2007.

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (art. 41)

Lavoratore notturno

Il decreto in esame modifica la definizione di lavoratore notturno di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), n. 2, del DLgs n. 66/2003: si considera tale, in assenza di disciplina collettiva, colui che svolge per almeno tre ore e per un minimo di 80 giorni nell'anno attività lavorativa notturna (tra la mezzanotte e le cinque).

Lavoratore mobile

Viene puntualizzata la nozione di lavoratore mobile, specificandosi che i servizi di trasporto passeggeri o merci su strada si riferiscono sia a quelli svolti per "conto proprio" che per "conto terzi".

Personale dei servizi di vigilanza privata

Il D.Lgs n. 66/2003 non trova più applicazione nei confronti del personale dei servizi di vigilanza privata.

Riposo giornaliero

Premesso che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e che detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, vengono fatte salve non solo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ma anche da regimi di reperibilità.

Riposo settimanale

Considerato che la prima parte dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 66/2003 è rimasta invariata, il lavoratore matura il diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. La modifica normativa consiste nella circostanza che il periodo di riposo consecutivo «è calcolato come "media" in un periodo non superiore a 14 giorni».

La violazione della norma sul riposo settimanale coincidente con la domenica non è più sanzionata dall'art. 18-bis del D.Lgs n. 66/2003. Risulta, invece, punita l'ipotesi della

violazione della mancata fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Con l'art. 41, comma 12, del decreto in questione viene eliminata l'ipotesi della sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e pertanto le causali del provvedimento di sospensione sono rappresentate esclusivamente dall'ipotesi del lavoro nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di lavoro e da quella delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modifiche alla disciplina sul contratto di apprendistato professionalizzante (art. 23)

L'art. 23 del decreto interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante eliminando il limite minimo di durata, prima fissato in due anni. Rimane quale limite legale quello di durata massima pari a sei anni.

Altro settore di intervento concerne i profili formativi. Nel caso di formazione interamente aziendale, i profili formativi sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale determinando, per ciascun profilo formativo, durata, modalità di erogazione della formazione, nonché riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Lavoro intermittente (art. 39)

Dalla data di entrata in vigore del decreto viene reintrodotta il contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e seguenti del DLgs n. 276/2003.

(P. Poltronieri)

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE

(Disegno di legge Senato della Repubblica 30/07/2008, n. 735-B)

Il 30 luglio 2008, il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto mille proroghe (n.97/08), che contiene, tra l'altro, le seguenti proroghe:

- al **10 luglio 2008** la presentazione dei **modelli 730 e 770 Semplificato**;
- al **30 settembre** la presentazione del **modello 770 Ordinario**,
- al **30 settembre 2008** la presentazione del **Modello Unico telematico**;
- al **1° gennaio 2009** l'applicazione di alcune specifiche disposizioni del DLgs. n.81/08 sulla salute e sicurezza sul lavoro, (visite preassuntive, invio denuncia infortunio di un giorno, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi).

Per le amministrazioni pubbliche Unico e dichiarazione IRAP vanno inviati entro il 30 settembre

Altre proroghe di carattere non fiscale riguardano il **termine per la rivalutazione di quote e terreni** che cade il **31 ottobre** e quello per la partenza del **divieto di ricorrere agli arbitrati per gli appalti pubblici** differito al **31 dicembre**.

(P. Poltronieri)

CONTRATTO D'INSERIMENTO PER PORTATORI D'HANDICAP

È possibile assumere il portatore di handicap con il contratto di inserimento a condizione che egli abbia una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 45%. Lo ha stabilito il Ministero del lavoro con l'interpello n. 17 del 10 giugno scorso che si allega in dettaglio.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro in merito al grado d'invalidità, in termini percentuali, richiesto per l'assunzione con contratto d'inserimento di persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il contratto d'inserimento, introdotto e disciplinato dal DLgs n. 276/2003, è un contratto di lavoro a tempo determinato, richiedente la forma scritta e diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli, espressamente indicate dall'art. 54, comma 1, del citato decreto.

Pur non trattandosi di un contratto a causa mista, la formazione può essere eventuale ed evidentemente strumentale alla finalità propria di tale contratto. La durata del rapporto di lavoro non può essere inferiore ai nove mesi e superiore ai diciotto mesi, ma può essere estesa fino a trentasei mesi nel caso di assunzione di lavoratori portatori di handicap.

L'art. 54, comma 1, lett. f), del DLgs n. 276/2003 contempla, tra le categorie di soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto d'inserimento, le persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, con conseguente possibilità, da parte del datore di lavoro, di usufruire di specifici benefici economico-contributivi.

La normativa vigente richiamata dal predetto art. 54, comma 1, lett. f), del DLgs n. 276/2003 è quella contenuta nella L. n. 104/1992, nel DPCM 13 gennaio 2000 e nella L. n. 68/1999.

In particolare, l'art. 3, c.1, della L. n. 104/1992 definisce *"persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"*, conferendo ad apposite Commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali il compito di accertare tale minorazione, le difficoltà, la necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua.

Il c.3 dell' art. 3 della legge n. 104/2004 specifica, invece, che la situazione di handicap assume connotazione di gravità *"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione"*.

Al fine di sciogliere il nodo interpretativo prospettato, non si può, nondimeno, prescindere dalla considerazione dell'incidenza che, nell'ordinamento interno degli Stati membri, spiegano le fonti normative di derivazione comunitaria.

Al riguardo, occorre considerare che il regolamento Ce n. 2204 del 12.12.2002, fonte di diretta applicazione in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, definisce lavoratore disabile *"qualsiasi persona riconosciuta disabile ai sensi della legislazione nazionale o qualsiasi persona affetta da un grave handicap mentale o psichico"*.

Il legislatore comunitario, pertanto, spiega la figura del *"lavoratore disabile"*, da un lato operando un rinvio alle definizioni di *"persona disabile"* così come previste dai singoli ordinamenti interni, dall'altro facendo riferimento ad una nozione di disabilità caratterizzata dal connotato della *"gravità"*.

Tenuto conto della finalità assoluta dalla tipologia contrattuale in questione, ossia l'inserimento ovvero il reinserimento di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli e considerato altresì il principio di *"prevalenza"* del diritto comunitario sul diritto nazionale, pare potersi sostenere che il citato regolamento, nel rinviare alla legislazione nazionale per definire il *"lavoratore disabile"*, richiami le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999.

In tal senso va osservato che, mentre la L. n. 104/1992 ha come finalità l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona disabile su un piano più generale, la L. n. 68/1999 è invece normativa espressamente rivolta alla promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.

In base a quanto sopra, il referente normativo cui occorre guardare per individuare i soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto d'inserimento è rappresentato dall'art. 1 della legge da ultimo menzionata, ossia "le persone in età lavorativa affette da minorazione fisiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%" accertata dalle apposite commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali.

(P. Poltronieri)

PUBBLICATO IL DECRETO SULLA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(G.U. n. 178 del 31/07/2008 - Decreto interministeriale 7 maggio 2008)

È stato pubblicato nella G.U. n.178 del 31 luglio 2008 il decreto datato 7 maggio 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il quale vengono stabilite le regole per la decontribuzione dei premi di risultato.

Il decreto stabilisce che le somme destinate alla decontribuzione per il 2008 saranno erogate ai soggetti che ne presenteranno domanda in via telematica all'Inps.

Le domande saranno evase secondo le seguenti priorità:

- per i contratti aziendali e territoriali, stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 e i cui effetti si protraggono dopo tale data, secondo l'ordine di inoltro della domanda;
- per i contratti aziendali e territoriali, stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l'ordine di inoltro della domanda, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.

Per ulteriori approfondimenti e all'[allegato n. 1](#) proponiamo il testo integrale del decreto.

(P. Poltronieri)

DECRETO SICUREZZA: LE CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO CHE OCCUPA STRANIERI

È stata pubblicata nella G.U. n.173 del 25 luglio 2008 la L. n.125 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n.92/08, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

Tale legge, avendo la finalità di garantire maggiore sicurezza ai cittadini italiani, stabilisce che il datore di lavoro che occupa stranieri privi del permesso di soggiorno viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato; con la legge è stato elevato fino a 3 anni il periodo di reclusione previsto in un anno dal D.Lgs. n.286/98.

(P. Poltronieri)

NOVITÀ NEGLI APPALTI E NEI SUBAPPALTI ED IN MATERIA DI SICUREZZA

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, la legge n. 129/2008 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 97/2008. La legge affronta una serie di argomenti (per lo più proroghe di termini) e, in materia di lavoro, tratta la questione della responsabilità negli appalti e nei subappalti, nonché il differimento temporale di alcuni obblighi previsti dal D.L.vo n. 81/2008.

Essi possono essere sintetizzati così:

a) l'art. 3, comma 8, conferma l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'art. 35 della legge n. 248/2007 ed il conseguente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 74 del 25 febbraio 2008. Ciò significa che viene meno la responsabilità solidale (ed il sistema di controlli ipotizzato nel citato decreto) del committente nella filiera appalti - subappalti. Ovviamente, restano in vigore sia il comma 28 (con la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore) che l'art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003. Spunto, si rinvia alla nota della DPL di Modena che si può trovare nella sezione "approfondimenti", alla data del 5 giugno 2008, con la quale fu commentato il D.L. n. 97/2008;

b) l'art. 4, commi 2 e 2 bis rinvia al 1° gennaio 2009 l'obbligo di comunicare i dati sugli infortuni, il divieto delle visite preassuntive e l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dei nuovi adempimenti previsti dal D.L.vo n. 81/2008.

(P. Poltronieri)

PROROGATA LA SCADENZA DEI VERSAMENTI F24 DI AGOSTO

È stata pubblicata la bozza del DPCM, di cui si attende la pubblicazione in G.U., che, come ogni anno, proroga i versamenti di agosto. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme tramite modello F24 (così come disposto dagli artt. 17 e 20, c.4 del DLgs. n.241/97), **in scadenza dal 1° al 20 agosto 2008, possono essere effettuati entro il 20 del mese senza maggiorazioni.**

(P. Poltronieri)

IL DURC COME PROVA PER LA CORRETTEZZA DEI PAGAMENTI DOVUTI

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 9 luglio 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la "correttezza" contributiva dell'impresa. In sintesi la risposta è la seguente:

"... si deve ritenere che il rilascio del DURC valga ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti.

Ne consegue che l'azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, possa produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.

Va sottolineato, peraltro, che il DURC non ha effetti liberatori per l'impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l'azione degli Enti previdenziali per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.

Si evidenzia, infine, che l'utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso."

(P. Poltronieri)

STABILITE LE REGOLE PER L'USCITA DAL TERRITORIO PER FERIE DEGLI STRANIERI

Il Ministero dell'Interno, come tutti gli anni, con una nota del 30 luglio 2008, ha stabilito le regole per l'uscita facilitata dal territorio italiano dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, che hanno presentato richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno o che

hanno presentato istanza di primo rilascio per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare.

Infatti, dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009, gli stranieri provenienti dall'Italia o diretti verso l'Italia, potranno transitare attraverso le frontiere terrestri, marittime ed aeree dei paesi Schengen se in possesso: della ricevuta di Poste Italiane S.p.a. attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità, o del documento di viaggio equipollente, e del titolo di soggiorno scaduto. In una precedente nota era stato chiarito che l'uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera e che il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta, esibiti dal titolare, all'atto dell'uscita e del rientro in Italia.

(P. Poltronieri)

INPS: IL FONDO DI GARANZIA PER LA LIQUIDAZIONE DEL TFR IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO

L'INPS, con circolare n. 74 del 15 luglio 2008, fornisce un riepilogo aggiornato delle disposizioni vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali in merito all'intervento del Fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro.

(P. Poltronieri)

VENDEMMIA 2008: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DEI BUONI-LAVORO

L'Inps, con circolare n.81 del 31 luglio 2008, fornisce istruzioni in merito all'acquisto e all'utilizzo dei buoni vendemmia 2008 per il lavoro accessorio di studenti e pensionati.

I lavoratori saranno retribuiti con buoni del valore nominale di € 10,00, di cui € 7,50 andranno al lavoratore e i restanti € 2,50 saranno destinati alla copertura previdenziale e assicurativa. I datori di lavoro possono acquistare i buoni in formato telematico, registrandosi sul sito dell'Inps, a partire dal 1° agosto 2008, oppure nella versione cartacea, disponibile nelle sedi Inps a partire dal 19 agosto prossimo.

(P. Poltronieri)

TASSO PER I PRESTITI SOCIALI E PER I DIVIDENDI

(art. 13 D.P.R. 601/73 - art. 17 Legge 72/83)

Si comunica che, con decorrenza dal **1° agosto 2008**, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha disposto una nuova emissione di BFP (comunicato pubblicato nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2008) distinti con la sigla "B 46".

Il tasso minimo, è fissato nella misura del **2,25%**.

Conseguentemente, con decorrenza 1/8/2008, la remunerazione massima considerata deducibile in capo alla cooperativa, ex articolo 1, comma 465, Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) ammonta al **3,15 % (2,25 % + 0,90%)**.

Il tasso massimo, è fissato nella misura del **4,05%**.

Pertanto, sia **per i prestiti sociali** sia per i dividendi, il nuovo tasso massimo non può superare il **6,55% (4,05% + 2,50%)**.

(S. Bargossi)

SÌ ALLE IMPRONTE DIGITALI LE PER ACCEDERE A ZONE A ALTO RISCHIO MA NON PER CONTROLLARE I DIPENDENTI

(NewsLetter Garante per la protezione dei dati personali 29/07/2008, n. 311)

Il Garante per la Privacy ha autorizzato una struttura ospedaliera ad utilizzare un sistema di riconoscimento basato su dati biometrici per l'accesso dei dipendenti ad aree che presentano effettivamente rischi per l'incolumità delle persone, o rischi di sottrazione di materiale pericoloso, danneggiamento delle apparecchiature, perdite di dati. L'azienda dovrà però individuare con precisione i settori sottoposti a tale controllo, dovrà cancellare tutti dati trascorsi sei mesi dalla rilevazione, e non potrà in alcun modo utilizzarli per fini diversi, in particolare per quanto riguarda la rilevazione della presenza dei lavoratori. Secondo l'Autorità è illecito e sproporzionato il trattamento di dati biometrici per finalità di gestione del rapporto di lavoro, considerando particolarmente invasiva la raccolta generalizzata delle impronte.

Non si possono vendere dati tratti da registri pubblici senza informare degli interessati

Il Garante ha bloccato un imprenditore che metteva in vendita sul proprio sito web intere banche dati con indirizzi di posta elettronica, numeri di fax e di telefono estratti da registri pubblici senza informarne i titolari.

Le norme sulla protezione dei dati personali stabiliscono, infatti, che è lecito estrarre e raccogliere dati personali, senza la necessità del consenso degli interessati, da pubblici registri, documenti o elenchi conoscibili da chiunque, ma è obbligatorio informare gli interessati della costituzione della banca dati e degli scopi per i quali le loro informazioni personali verranno usate (compresa ovviamente la cessione o la vendita a terzi), in modo tale da consentire ai medesimi interessati di potersi opporre, se lo ritengono, al trattamento dei propri dati. Venendo a mancare questa informativa, i dati risultano trattati in violazione della disciplina in materia di privacy e non possono più essere utilizzati.

Dati dei minori nelle informazioni di cronaca

Il Garante, richiamando le testate all'essenzialità delle notizie riguardanti fatti di cronaca che investono minori, ha condannato la diffusione non indispensabile di informazioni idonee ad identificare le giovanissime vittime di abusi.

(B. Zanetti - A. Renzi)

BANDO DI CONCORSO: ASSEGNAZIONE DEI "PREMI CARMELO AZZARA" A TESI IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE E DI ORGANIZZAZIONE NON-PROFIT

L'Istituto Italiano di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti" bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 3 Premi dell'ammontare di €2.000,00 ciascuno per studenti che abbiano conseguito, nel periodo tra il 1° novembre 2007 e il 31 ottobre 2008, la laurea specialistica, o laurea quadriennale, presso un'Università Italiana, discutendo una tesi in materia di Società Cooperative e di Organizzazioni non-profit e conseguendo un punteggio non inferiore a 99/110.

Il termine per inviare la domanda di partecipazione al Premio scade il 19 dicembre 2008. All'[allegato n. 2](#) proponiamo copia integrale del bando per partecipare alla selezione.

NUOVO PRESIDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA

Mercoledì 23 luglio, alle ore 17, presso la sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ha avuto luogo la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, recentemente nominato dal Presidente della Giunta Regionale con decreto n.168 del 16/7/2008 e che, ai sensi della Legge n. 580/93, rappresenta l'espressione della comunità economica locale.

Come primo importante atto il Consiglio ha eletto al suo interno il Presidente, scegliendo all'unanimità Tiziano Alessandrini, accogliendo anche la proposta di Sergio Mazzi che invitava i presenti alla scelta unanime di Alessandrini, in segno di coesione e unità.

"Dobbiamo avere una "visione" della Camera di Commercio- così ha dichiarato il Presidente neo eletto- che assuma in toto la sfida dell'innovazione, del merito, della crescita imprenditoriale, della propensione alle reti e alle filiere di imprese, all'internazionalizzazione, senza dimenticare di valorizzare le tradizioni e l'identità territoriale, con una visione moderna e con l'obiettivo di rendere più competitive le imprese. Dovremo conoscere tempestivamente le trasformazioni della società provinciale per contribuire e concorrere alla governance territoriale."

Di seguito i nomi dei consiglieri nominati, con l'indicazione del settore di cui sono espressione:

per il settore Agricoltura: Ettore Casadei , Roberto Moretti, Maurizio Solfrini

per il settore Industria: Luca Bettini, Stefano Mazza, Alberto Zambianchi

per il settore Artigianato: Alvaro Attiani, Tiziano Alessandrini, Annalisa Raduano, Giuseppe Corzani, Stefano Ruffilli, Stefano Bernacci

per il settore Commercio: Giampiero Fabbri, Adolfo Trevi, Giancarlo Andrini, Giancarlo Corzani

per il settore della Cooperazione: Pierlorenzo Rossi, Enrico Salvi

per il settore Turismo : Augusto Patrignani, Giovanni Della Motta

per il settore Trasporti e Spedizioni : Marco Mengozzi

per il settore Credito e Assicurazioni : Sergio Mazzi

per il settore Servizi alle Imprese: Sanzio Bissoni, Alida Fabbri, Valter Rusticali

per il settore Organizzazioni Sindacali: Luigi Foschi

per il settore Consumatori: Giorgio Casadei

LA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA PER L'AEROPORTO RIDOLFI

L'Ente Camerale, nella persona del suo Presidente, sottolinea la necessità di azioni congiunte tra tutte le forze economiche del territorio per infrastrutture destinate al potenziamento dell'Aeroporto Ridolfi

Riguardo all'Aeroporto di Forlì, sulle cui vicende in questi giorni molto è stato detto e scritto, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, azionista della Seaf dal 2006 e partecipa per una quota pari al 6,6% del capitale, ne ha seguito gli ultimi sviluppi con grande preoccupazione e attenzione.

A distanza di alcuni giorni dalla presentazione dell'accordo con Ryanair, il Presidente dell'Ente Camerale Tiziano Alessandrini ritorna sul problema per sottolineare il ruolo molto positivo giocato dal Consiglio di Amministrazione della Seaf, a partire dal Presidente Franco Rusticali, che ha portato al conseguimento di un risultato obiettivamente difficile, considerata la complessità della situazione con territori e forze diversi di fronte, a confronto.

"Ora, con la base operativa Ryanair - dichiara il Presidente Alessandrini - al di là della perdita dei voli internazionali, nel nostro aeroporto dai primi mesi del 2009 ci sono le condizioni per un rilancio dello scalo forlivese che, non dimentichiamolo mai, rappresenta uno strumento determinante per lo sviluppo dell'economia e del territorio.

Partendo dal presupposto che l'aeroporto non è una infrastruttura solo forlivese, ma che ha una funzione per un territorio ben più vasto, occorre che le Istituzioni romagnole facciano gioco di squadra e si raccolgano attorno a un interesse collettivo, partecipando attivamente, nella compagine sociale, come nuovi azionisti di Seaf.

Ciò anche per dimostrare alla Regione la giustezza della scelta di partecipare essa stessa nel capitale sociale della società che gestisce lo scalo forlivese.

Questo rappresenta la base fondamentale per dare forza al Consiglio di Amministrazione che dovrà relazionarsi attivamente con gli aeroporti di Bologna e Rimini e operare da subito per ripristinare una serie di rotte internazionali con altri vettori low cost, ma in un quadro di integrazione con gli altri scali, a partire proprio da quelli di Bologna e Rimini.

Infine, se tutti ci stringiamo attorno ai problemi dell'aeroporto, creando le condizioni per fare partire al più presto gli investimenti per le infrastrutture cosiddette "non aviation", costruiamo le premesse affinché il "Ridolfi" divenga appetibile per gli investitori istituzionali, ovvero i Fondi di investimento, avviando nel concreto un processo di privatizzazione come il mercato richiede."

NEWSLETTER KARA EUROPA

La cooperativa sociale "Kara Bobowski", in collaborazione con la provincia di Forlì - Cesena, ripropone il servizio di informazione per i giovani sulle opportunità di mobilità e volontariato in Europa.

Anche Confcooperative, tramite Cooperare on-line, promuove l'iniziativa e Vi invita a visitare il sito per consultare la newsletter redatta dalla Cooperativa Kara Bobowski all'indirizzo internet <http://www.karabobowski.org/newsletter.php>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2008 (G.U. 31 luglio 2008 n. 178)

Sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, in attuazione dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo della citata disposizione che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) b) e c) della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali devono determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, qualità e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando in sede di prima applicazione del presente decreto i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e

dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con gli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata l'opportunità, in fase di prima applicazione, di determinare per il solo anno 2008 la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno, anche al fine delle necessarie valutazioni per gli anni successivi come derivanti dall'attività di monitoraggio relativa all'applicazione per l'anno 2008;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1955, n. 206 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2008, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura e i criteri di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei risultati del monitoraggio delle domande pervenute, effettuato dall'INPS, può essere rideterminata limitatamente all'anno 2008, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura

dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente decreto, ove non depositati, entro trenta giorni da quest'ultima data;

b) prevedere erogazioni:

1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e' subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale e' demandata all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3. Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le modalita' determinate dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 4, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata anche con riferimento ai contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data. Per tali contratti non vale l'obbligo di deposito di cui all'art. 2, comma 3, lettera a).

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'INPS prevede specifiche modalita' operative limitatamente all'ipotesi di sgravi contributivi sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti territoriali.

4. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e' quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 4.

Criteri di prioritari

1. La concessione dello sgravio di cui all'art. 2, comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, avviene secondo i seguenti criteri di prioritari:

a) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione;

b) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.

3. L'ammissione allo sgravio avviene con cadenza periodica secondo le modalita' definite dall'INPS, di cui la prima entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' tempestivamente comunicata al datore di lavoro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS trasmette trimestralmente ai Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande pervenute ed ammesse al beneficio ed il relativo utilizzo delle risorse programmate.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. I datori di lavoro che nelle more dell'emanazione del presente decreto abbiano continuato ad operare sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, potranno regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti in base al presente decreto.

2. Con successivo decreto interministeriale, e' definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza

dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.

3. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 367

Premio Carmelo Azzarà



Bando di concorso

Assegnazione dei "Premi Carmelo Azzarà" a tesi di laurea in materia di Società Cooperative e di Organizzazioni Non - Profit

Art. 1 L'Istituto Italiano di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti", nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, bandisce un concorso per l'assegnazione di 3 Premi dell'ammontare di € 2.000,00 (duemila) ciascuno a studenti che abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2007 ed il 31 ottobre 2008, la laurea specialistica - ovvero la laurea quadriennale - presso una Università italiana, discutendo una tesi in materia di Società Cooperative o di Organizzazioni Non - Profit, e conseguendo un punteggio non inferiore a 99/110 (novantanove su centodieci).

Art. 2 La domanda di partecipazione al Premio, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata (a mezzo raccomandata postale A.R.) - ovvero recapitata a mano - indirizzando la corrispondenza come segue: Istituto Italiano di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti", Premio di laurea "Carmelo Azzarà" - Via Nazionale, 87 00184 Roma. La domanda di partecipazione al Premio dovrà essere inviata - ovvero consegnata - entro e non oltre il termine del 19 dicembre 2008 (in caso di spedizione postale farà fede il timbro apposto sull'avviso di ricevimento al momento dell'inoltro della domanda).

Art. 3 Nella domanda, il candidato dovrà indicare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza; recapito telefonico ed indirizzo e-mail; indirizzo cui si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- una copia della tesi di laurea su supporto cartaceo ed una su supporto digitale (CD-Rom);
- una esposizione sintetica dei contenuti della tesi (massimo 3 cartelle);
- un certificato dell'Università attestante la data di conseguimento del titolo accademico e la votazione ottenuta, nonché i voti ottenuti nei singoli esami del corso di laurea;
- una dichiarazione, sottoscritta dal candidato, che la tesi di laurea presentata in concorso non è stata presentata ad altro concorso analogo;
- una dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di autorizzazione al deposito della tesi di laurea in concorso presso l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti" (www.luzzatti.it) ed il "Museo Virtuale della Cooperazione" (www.movimentocooperativo.it).

Art. 4 L'assegnazione dei Premi sarà effettuata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Luzzatti, sentite le valutazioni di merito espresse dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto stesso. L'Istituto si riserva di non assegnare i Premi qualora la qualità degli elaborati fosse giudicata insufficiente.

Art. 5 I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati sulla "Rivista della Cooperazione". I vincitori riceveranno inoltre comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.

Art. 6 Le tesi di laurea inviate verranno conservate presso la biblioteca dell'Istituto "Luigi Luzzatti". Titoli ed esposizioni sintetiche delle tesi in concorso saranno depositati presso l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti" (www.luzzatti.it) ed il "Museo Virtuale della Cooperazione" (www.movimentocooperativo.it).

Roma, 10 luglio 2008

Il Presidente
(Dott. Sandro Bonella)